

VEICOLI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298

di ** Franco MEDRI e * Maurizio PIRAINO

Il titolo II della Legge n. 298 del 1974 – recante: «*Disciplina degli autotrasporti di cose*» – regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (art. 30, comma 1, della medesima Legge n. 298/1974).

Il comma 2 del citato art. 30 ne delimita il campo di applicazione, esentando dalla disciplina dell'autotrasporto di cose una serie di autoveicoli, perché di proprietà di alcuni particolari soggetti, o a causa delle proprie peculiarità costruttive, ovvero in quanto adibiti a particolari tipi di trasporto.

Non sono quindi soggetti alla disciplina degli autotrasporti di cose dettata dalla Legge n. 298 del 1974, anche se di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 tonnellate:

- a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo Forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- b) gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, comprese le Aziende Autonome dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro Consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne⁽¹⁾ ;
- c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità Economica Europea;
- d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere⁽²⁾, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoconsiderarsi esclusivamente quali mezzi d'opera⁽³⁾;
- e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
- g) le autovetture⁽⁴⁾ e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
- h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose ⁽⁵⁾ dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale stabilito dal Ministro dei Trasporti.

Sono, altresì, esenti dal campo di applicazione delle Legge n. 298/74, purché non venga effettuato alcun genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo:

1. gli autoveicoli di «interesse storico e collezionistico» (autocarri): «*si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada*» ⁽⁶⁾;
2. i complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati e autosnodati) classificati di «interesse storico e collezionistico»: anche in questo caso tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada ⁽⁷⁾.

In materia di autotrasporto di merci esente dalla disciplina dell'autotrasporto di cose prevista dalla Legge n. 298/74 si ritiene utile sottolineare che la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 3079 dell'11 marzo 1998, si è pronunciata nel senso che *«non è sanzionabile l'autotrasporto per conto proprio come attività non d'impresa, e quindi non sistematica, ma occasionale da chiunque svolta, anche se imprenditore o, al limite, autotrasportatore: l'art. 46 della Legge 6 giugno 1974, n. 298, riguarda l'autotrasporto di cose come attività d'impresa, diretta cioè a produrre un servizio, come il trasporto, per conto terzi, come attività principale, o per conto proprio, come attività complementare o accessoria di quella principale, esercitata in modo professionale (cioè abituale ed organizzata) e quindi destinata al mercato e non al consumo o al servizio personale dello stesso produttore»*.

Di conseguenza i trasporti di natura non commerciale (*ad esempio, un trasporto di beni in conto proprio per il soddisfacimento di esigenze ricreative o abitative del proprietario o del conducente del veicolo*) non sono assoggettati alle norme della Legge n. 298/74, le cui disposizioni, sia nel caso di trasporti in conto proprio che in caso di trasporti per conto di terzi, fanno sempre riferimento all'esercizio di un'attività imprenditoriale a cui l'attività di trasporto è riconducibile in via prevalente dal punto di vista economico (*conto terzi*), ovvero ne rappresenta un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa (*conto proprio*).

NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 3, punto 1), del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti sopra indicati i trasporti effettuati con autoveicoli per i servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e del latte anche se gli autoveicoli sono di proprietà degli enti stessi. Si considerano, invece, destinati al soddisfacimento di esigenze interne dei Comuni i trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà di detti enti per il servizio di nettezza urbana. Con la nota prot. n. 2387/C.P. 30 del 12 settembre 1985 il Ministero dei Trasporti ha chiarito che la dizione «di proprietà» è da considerare adottata «per una mera esigenza di sintesi terminologica e non per stabilire il rapporto giuridico che deve intercorrere fra il Comune e il veicolo» e, pertanto, è ammessa l'immatricolazione di veicoli destinati al servizio di nettezza urbana ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) a Comuni o a loro Consorzi (*ad esempio, un'Azienda Municipalizzata*). Lo stesso Dicastero, con la nota prot. n. 1112CT41-1913/1 del 13 agosto 1997, ha ritenuto che rientrano nel campo di esenzione dal regime autorizzativo anche le aziende speciali (e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale) che, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, espletano il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nei limiti della privativa prevista dall'allora vigente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (successivamente abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), qualora la raccolta dei rifiuti avvenga esclusivamente nel territorio del Comune socio della società per azioni o istitutivo dell'azienda speciale.

(2) Gli autoveicoli per il soccorso stradale (cosiddetti «carri-attrezzi»), adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, classificati come «autoveicoli per uso speciale» ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, sono esenti dalle norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico purché siano effettivamente destinati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di tale specifica attività in base alla quale sono stati così immatricolati. Sulla relativa carta di circolazione, infatti, è espressamente indicato che tali veicoli non rientrano nel campo di applicazione della citata legge n. 298/1974. Di conseguenza, in caso di utilizzazione abusiva per operazioni di trasporto di merci (*ad esempio, trasporto di un veicolo nuovo od anche usato non in avaria*) è ipotizzabile – a carattere residuale – la violazione amministrativa di cui all'art. 82/8° e 10° comma del Nuovo Codice della Strada, concernente l'utilizzazione del veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. Tale violazione prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi) e, pertanto, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo per uguale durata. Qualora la massa complessiva a pieno carico del carro-attrezzi risultasse superiore al limite ponderale di 6 tonnellate, si ritiene che possano comunque trovare applicazione le specifiche sanzioni previste dall'art. 46/1° e 2° comma della legge 6 giugno 1974, n. 298, a cui fanno espresso rinvio:

- l'art. 83/6° comma del Codice della Strada, che così punisce «chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza» (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito ad uso proprio per trasporto di cose);
- l'art. 88/3° comma del medesimo Codice, che così punisce «chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione» (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito al trasporto di cose per conto terzi).

A prescindere dal tonnellaggio del carro-attrezzi, qualora dovesse configurarsi l'esercizio di una vera e propria attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in assenza della prescritta iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, concorrerà anche l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 26/1° comma della legge n. 298/1974, nonché le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nei confronti dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto che ne hanno affidato l'effettuazione ad un vettore abusivo (committente, caricatore e proprietario della merce). L'art. 54, comma 1, lettera g), del Nuovo Codice della Strada definisce gli «autoveicoli per uso speciale», come quei «veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse».

Con la lettera circolare prot. n. 1509/4332 del 22 maggio 1986 recante: «Autoveicoli ad uso speciale – Autoscale e auto piattaforme. Trasporto di materiali e di attrezzature» il Ministero dei Trasporti – Ex Direzione Generale della MCTC – IV Direzione Centrale – Div. 43 ha osservato che «la dizione dell'art. 26 C.d.S. [si tratta dell'art. 26, comma 1, lettera f), del previgente Codice della Strada approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 – n .d.r.], secondo la quale gli autoveicoli ad uso speciale sono destinati "prevalentemente" al trasporto proprio, lascia intendere che – ferma restando la non destinazione al trasporto di merci – su di essi è ammesso il trasporto di materiali ed attrezzature connesse al ciclo operativo dei veicoli stessi. Tali oggetti, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere contenuti in armadi o cassettiere od anche – particolarmente nel caso di oggetti di maggiore ingombro – essere sistemati sul pianale, che, onde evitarne la caduta, potrà essere munito di idonee spondine fisse o rimovibili». Per quanto concerne, infine, le macchine operatrici semoventi con capacità di carico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare prot. n. 42084/DIV3/B del 19 maggio 2008, «in relazione alle disposizioni emanate in merito alle macchine indicate in oggetto, ... , visto che le circolari prot. n. 8401/DIV3/B del 25 gennaio 2007 e prot. n. 68850/DIV3/B del 17 luglio 2007, in fase di applicazione hanno indotto ad interpretazioni distorte, determinando l'insorgenza di un contenzioso tra autorità di controllo ed utenza, dispone la loro disapplicazione con effetto immediato, rimandando il riferimento normativo all'art. 58 del Codice della Strada», secondo il quale «le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione» (art. 58/1° comma del Codice della Strada ed art. 211 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

(3) Il riferimento a «tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera» non ricomprende gli autoveicoli classificati «mezzi d'opera», tutt'altro che esenti dalla disciplina dell'autotrasporto di cose, definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), del Codice della Strada. La lettera d) dell'art. 30, comma 2, della legge n. 298/74 si riferisce piuttosto a tutti quei veicoli non destinati al trasporto delle merci e muniti di particolari attrezzature o carrozzerie permanentemente installate per lo svolgimento di determinate attività (ad esempio, soccorso stradale, riparazione di linee elettriche, spazzaneve, ecc.).

(4) Con la circolare U. di G. n. B 86 del 14 dicembre 1999 (prot. n. 1927/FP3) il Ministero dei Trasporti ha chiarito che, a seguito del recepimento della Direttiva 98/14/CE, nelle «autovetture» di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della Strada vengono assorbiti gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui alla lettera c) del medesimo art. 54, comma 1, e pertanto i trasporti prima effettuati con questi ultimi autoveicoli possono ora legittimamente effettuarsi con le «autovetture» con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del Nuovo Codice della Strada, secondo il quale il carico deve essere idoneamente sistemato durante il trasporto, fatto salvo l'obbligo di iscrizione all'Albo in caso di trasporto eseguito per conto di terzi.

(5) Categoria di autoveicoli non più prevista: a seguito del recepimento della Direttiva n. 98/14/CE operata con il D.M. 4/8/1998, infatti, nelle «autovetture» di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del Codice della Strada sono stati assorbiti gli «autoveicoli per trasporto promiscuo» di cui alla lettera c) del medesimo art. 54, comma 1.

(6) Cfr. il paragrafo 1.4 intitolato: «Veicoli assoggettati a titolo autorizzativo» della circolare prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto: «Veicoli di interesse storico e collezionistico».

(7) Cfr. la circolare prot. n. 51067/23.25 del 17 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale sono stati richiamati integralmente i contenuti della precedente circolare prot. n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001.

**** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**
*** Ispettore Capo della Polizia Stradale**